



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da Gino MALUCCHI, nato a Monsummano Terme (PT) il 10.10.1957 ed ivi residente alla p.zza Pablo Neruda n.55 (C.F. MLCGNI57R10F384X) per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 29.1.2024 il debitore MALUCCHI GINO (MLCGNI57R10F384X) ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando parte la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tra cui: una relazione sulla situazione patrimoniale e reddituale aggiornata, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, una dichiarazione negativa inerente agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

A seguito della richiesta d'integrazione formulata dal giudice delegato con decreto del 30.1.2024, in data 12-14.2.2024 venivano altresì depositate: le ultime tre dichiarazioni dei redditi (unitamente alle precedenti); un certificato dell'Automobile Club d'Italia idoneo ad attestare l'assenza di beni mobili registrati nell'attuale titolarità del debitore; un certificato catastale aggiornato; l'attestazione dell'avvenuto inoltro della comunicazione di cui all'art. 269, secondo comma, CCII ad opera dell'OCC, all'agente di riscossione, agli uffici fiscali ed anche agli enti locali; una illustrazioni



discorsiva, assertiva della non imputabilità del sovraindebitamento a colpa grave, mala fede o frode, resa nella prospettiva della futura (eventuale) esdebitazione.

In mancanza di soggetti contraddittori - ovvero sia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale - il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27 c. 2 CCII*, in ragione del luogo di residenza del debitore (persona fisica)

2. Il ricorrente non svolge attività di impresa né in forma societaria né in forma individuale dal dicembre del 2012 e non è, quindi, assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui *ex art. 2, c. 1 lett. c)*, CCII; in particolare, stando al prospetto riepilogativo contenuto nel ricorso ed avallato dall'OCC, a fronte di una esposizione debitoria totale di € 169.835,64 (inclusiva del compenso in favore dell'OCC), il ricorrente risulta percepire un reddito da pensione che nell'anno 2022 è stato pari a € 11.879,29, al netto delle ritenute fiscali; il trattamento pensionistico di cui il ricorrente è beneficiario risulta gravato dal pignoramento del quinto.

Il ricorrente non possiede beni mobili registrati ma risulta proprietario di beni immobili già assoggettati alla procedura esecutiva immobiliare n.ro 207/2022 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale, ai quali è stato attribuito il valore finale di stima di € 94.255,35: trattasi di porzioni di fabbricato in costruzione siti in Monsummano Terme alla via Gagarin (piano terra) e di un'area urbana, distinti al CF al Foglio 16, p.lla 1116 sub 6, al Foglio 16, p.lla 1116 sub 4 e al foglio 16, p.lla 572 sub 2, graffata con la p.lla 555.

Compongono il nucleo familiare di Gino Malucchi la moglie, la figlia e una nipote minorenni.

Appare pertanto evidente che il patrimonio immobiliare, già assoggettato ad espropriazione immobiliare *in itinere*, ed i redditi da pensione del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte all'ingente esposizione debitoria prospettata.



3.2. La relazione del gestore della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore consegue a titolo di trattamento pensionistico nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è, invece, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Merita sin d'ora precisare che il trattamento pensionistico spettante al Malucchi deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibile alla procedura l'assegnazione del quinto disposta dal GE *ex* art. 553 c.p.c. con ordinanza dell'8.9.2020, in favore dell'avv. Gianluca Sebastio. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata - al pari della liquidazione giudiziale - cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex* art.2741 c.c.

Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016).



L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Con riferimento alla procedura esecutiva n. 207/2022 R.G.Es. spetterà al liquidatore valutare l'opportunità di subentrare in luogo del creditore pignorante in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII), debitamente ponderato allo stato in cui versa il processo. Invero, sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori *minori*, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies*, c. 2, L. 3/2012)

Va, infine, segnalato che nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **da Gino MALUCCHI, nato a Monsummano Terme (PT) il 10.10.1957 ed ivi residente alla p.zza Pablo Neruda n.55 (C.F. MLCGNI57R10F384X);**

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco analitico dei creditori (ove non già fatto);
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;
- g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti stante la presenza di beni immobili nel patrimonio da liquidare;



h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 19.2.2024

Il Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Curci

